



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

CONVENZIONE

tra

il COMUNE DI PARONA
e

l'Azienda Speciale "Parona" –
Ente strumentale del Comune di Parona - Casa per l'Anziano

per la concessione di contributo economico
alla Casa per l'Anziano
per l'ospitalità c/o la struttura di persone residenti

L'anno duemilaquattordici il giorno _____ del mese di dicembre negli uffici del Comune di Parona

TRA

Il Comune di Parona, a mezzo del proprio rappresentante LORENA Dr. MARCO, nato a Parona (PV) il 18.12.1959, Sindaco pro-tempore del suddetto Comune, C.F. 83001230180,

E

l'Azienda Speciale Parona – Ente strumentale del Comune di Parona - Casa per l'Anziano (di seguito indicato con la denominazione "Ente") con sede legale in Parona, Via Gramsci n.16, Partita Iva e codice fiscale n. 02487890184 rappresentata da _____, nato a _____ (__) il _____, autorizzato alla stipula del presente atto in qualità di Legale Rappresentante,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – RICOVERI

Il Comune di Parona si avvale delle prestazioni della azienda Speciale “Parona” Casa per l’Anziano per il ricovero di persone anziane residenti nel Comune di Parona, inabili ed invalidi, aventi o meno titolo ad assistenza comunale. Tali ricoveri saranno effettuati in conformità alle disposizioni emanate in materia dalla Regione e dall’A.S.L. Pavia.

ART. 2 – OBBLIGHI E PRESTAZIONI

La Struttura assicurerà a ciascun ospite prestazioni adeguate alle sue necessità, sul piano assistenziale e sanitario, impegnandosi a:

- osservare gli standards autorizzativi all’uopo previsti dalla Regione ed ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento di autorizzazione al funzionamento della RSA;
- uniformare i servizi prestati agli eventuali nuovi indirizzi ed alle indicazioni tecniche emanate dalla Regione in sede di programmazione;
- prevedere, all’interno del proprio regolamento, un percorso preferenziale per le domande di ammissione presentate da anziani residenti nel Comune di Parona.

ART. 3 – AMMISSIONE ALLA STRUTTURA ED EVENTUALE CONTRIBUTO COMUNALE

1. Le domande di ammissione verranno presentate dai residenti interessati direttamente agli uffici amministrativi della struttura, utilizzando la modulistica della RSA o quella approvata dall’ASL. Le domande sono reperibili presso gli uffici della struttura o sul sito della Casa per l’Anziano. La valutazione e l’inserimento della domanda in lista di attesa sarà fatta solo sulle domande integralmente compilate e corredate da tutta la documentazione aggiuntiva richiesta.
2. Il Comune si riserva di concedere alla struttura “Casa per l’Anziano”, a favore di ogni ospite residente nel Comune di Parona da almeno due anni prima dell’ingresso nella RSA, escludendo comunque sempre gli ospiti residenti e provenienti da altri Comuni che ottengono successivamente la residenza presso la struttura, un contributo economico la cui entità viene stabilita di anno in anno con apposito provvedimento della Giunta Comunale, sulla base delle disponibilità del bilancio di previsione approvato del Comune di Parona.
L’importo complessivo del contributo economico su base mensile, concesso alla “Casa per l’Anziano”, è dato dall’importo del contributo individuale, uguale per ogni ospite residente, definito dalla Giunta Comunale per l’anno di riferimento, moltiplicato per il numero di ospiti residenti presenti in RSA nello stesso mese di riferimento.
Dal contributo economico mensile, come sopra definito, moltiplicato per dodici mensilità si ottiene il contributo totale annuo concesso alla Azienda Speciale “Parona” Casa per l’Anziano.
3. Il Comune si riserva altresì di valutare la concessione di contributi ad integrazione di rette a favore di anziani indigenti, residenti nel Comune di Parona, la cui determinazione viene rimandata all’applicazione del Regolamento Comunale per l’erogazione di contributi ad integrazione di rette per l’inserimento di anziani e disabili in strutture socio-assistenziali.

ART. 4 - RETTE

Le rette mensili pro capite, applicate agli ospiti, vengono definite dal Consiglio di amministrazione della struttura "Casa per l'Anziano".

La retta comprende tutti i servizi forniti dalla Casa per l'Anziano, ad eccezione del servizio di parrucchiera, di pedicure, dei trasporti in ambulanza e le spese funerarie.

Le rette sono soggette a possibili incrementi annuali determinati dalla variazione ISTAT di luglio, presa a riferimento. Tali incrementi entrano in vigore con la mensilità di ottobre. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di variare le rette in qualsiasi periodo dell'anno.

Gli ospiti residenti a Parona da almeno due anni prima dell'ingresso in struttura, così come identificati all'art. 3, comma 2, della presente Convenzione beneficiano di contributo economico una tantum concesso dal Comune di Parona ad integrazione della retta pagata per la permanenza nella RSA. Tale contributo una tantum è indipendente dall'importo della retta versata dall'ospite mensilmente alla RSA e dalla condizione sanitaria dell'ospite stesso.

ART. 5 – FATTURAZIONE

L'Azienda Speciale "Parona" – Ente strumentale del Comune di Parona - Casa per l'Anziano, in genere ad ogni trimestre, provvederà ad emettere al Comune di Parona, fattura relativa al contributo economico una tantum, uguale per tutti, che lo stesso Comune di Parona concede alla struttura "Casa per l'Anziano" a favore di ciascun ospite residente, come identificato all'art. 3, comma 2, della presente Convenzione.

Alla fattura dovrà essere allegato idoneo documento nel quale, per ogni mensilità di riferimento, accanto al nominativo di ciascun ospite residente dovranno essere indicate le giornate di permanenza nella RSA ed il relativo contributo individuale. A tal proposito, la giornata di entrata e quella di uscita sono considerate agli effetti della fatturazione come una sola giornata, qualunque sia l'ora di ricovero e della dimissione. A tal fine si conteggerà solo il giorno di entrata.

L'Azienda Speciale "Parona" – Ente strumentale del Comune di Parona - Casa per l'Anziano emetterà al Comune di Parona la fattura relativa al primo trimestre di ciascun anno di riferimento, solo dopo comunicazione da parte del competente ufficio comunale di adozione del provvedimento da parte della Giunta Comunale di definizione dell'importo del contributo una tantum, uguale per tutti, relativo a ciascun ospite residente, come sopra identificato.

La liquidazione della fattura verrà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, salvo disponibilità di cassa del Comune di Parona.

L'eventuale fatturazione di contributi ad integrazione di rette a favore di anziani indigenti, residenti nel Comune di Parona, di cui all'art. 3, comma 3, della presente Convenzione verrà preventivamente concordata tra le parti.

ART. 6 - TUTELA DIRITTI DEGLI UTENTI

L'Azienda Speciale "Parona" – Ente strumentale del Comune di Parona - Casa per l'Anziano, nell'organizzazione di tutte le attività deve garantire i diritti dell'ospite, il massimo rispetto della privacy, della personalità, degli interessi e delle scelte dell'ospite, in particolare garantendo l'assistenza per la religione professata. Tutti i dati personali degli ospiti che verranno trasmessi al Comune, per l'attuazione delle procedure relative alla presente Convenzione, saranno utilizzati e finalizzati

esclusivamente allo svolgimento delle stesse e il loro trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la loro riservatezza e i loro dritti, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

ART. 7 - DURATA

La presente convenzione avrà durata di anni 1(uno) con decorrenza a partire dal 01.01.2015 fino al 31.12.2015.

ART. 8 – INADEMPIENZE.

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto. L'Ente dovrà formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della lettera con la quale il Comune di Parona contesta le inadempienze con fissazione di un congruo termine per rimuoverle, salvo i casi di estrema gravità, da valutare di volta in volta, che compromettano le condizioni psico-fisiche degli ospiti, per i quali è prevista la risoluzione immediata della convezione, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 2.

ART. 9- FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie concernenti la presente convenzione è stabilita la competenza territoriale inderogabile del Foro di Pavia.

ART. 10 - SPESE ED ONERI

Il presente disciplinare, ai sensi del D.P.R. 131/86 è da registrarsi solo in caso d'uso. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'Ente contraente, salvo diversa disposizione di legge.

COMUNE DI PARONA

L'AZIENDA SPECIALE "PARONA" –
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI
PARONA – CASA PER L'ANZIANO

Il Sindaco pro-tempore
Lorena Dr. Marco

Il Rappresentante Legale